



C O M U N E D I T R A P P E T O
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 30 DEL 08-08-2025

Oggetto: prescrizioni relative a orari e limiti di emissioni sonore delle manifestazioni e dei trattenimenti musicali nei pubblici esercizi, luoghi pubblici e locali di intrattenimento, svago e assimilati (stabilimenti balneari).

IL SINDACO

Premesso che:

- il settore comprendente le attività economiche e i pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi (compresi quelli balneari), e di intrattenimento rappresenta una realtà economica e sociale importante per l'offerta turistica e dello svago presente sul territorio comunale;
- si ritiene indispensabile rendere omogenea la disciplina degli orari di utilizzo di fonti di emissione sonora nei pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari, e di intrattenimento presenti sul territorio, salvaguardando altresì la qualità ambientale e di tutela della salute;
- si reputa altresì necessario prevenire quanto segnalato dai cittadini in merito a episodi di disturbo della quiete pubblica provocati dal volume eccessivo della musica e dal comportamento non sempre irreprensibile e civile tenuto nelle ore notturne da alcuni avventori.

Valutata l'esigenza di ridurre il disagio provocato da rumori soprattutto nelle ore notturne derivanti, in particolare, da emissioni sonore, tenendo tuttavia presente anche le esigenze dell'utenza dei locali pubblici ed aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l'utilizzo di strumenti elettroacustici che dal vivo.

Vista la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995;

Visto il DPCM 14/11/1997 "Determinazioni dei valori minimi delle sorgenti sonore";

Visto il DPCM 16/04/1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento [...]";

Considerato che le competenze attribuite ai Comuni in tema di funzioni amministrative riguardano il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento acustico prodotto da veicoli in genere; la rilevazione, il controllo e la disciplina integrativa, nonché la prevenzione delle emissioni sonore; la facoltà di disciplinare l'uso di macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e/o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo e alle occupazioni delle persone.

Rilevato che l'art. 9 della L. 447/1995 legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare ordinanze in materia di inquinamento acustico.

Ritenuto di dover intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

Tutto ciò premesso, il Sindaco

ORDINA

A decorrere dal 09/07/2025, al fine di evitare e contenere il disturbo causato dalle emissioni acustiche e

sonore, che le manifestazioni e i trattenimenti musicali nei pubblici esercizi, luoghi pubblici e locali di intrattenimento, svago e assimilati (stabilimenti balneari), con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, siano svolti (fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

All'aperto le emissioni sonore dovranno rispettare i seguenti orari:

- Entro il perimetro urbano tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 24:00. Gli impianti di illuminazione installati dovranno essere monocolori, riproducendo la luce naturale e senza effetti di intermittenza. Gli impianti audiovisivi potranno essere installati all'esterno solo se l'audio venga mantenuto al di sotto dei 70db. Dovrà essere prestata massima attenzione alla mitigazione dell'impatto acustico e luminoso al fine di minimizzare le interferenze con le attività residenziali e assicurare il decoro dei luoghi. Le fonti di propagazione dovranno essere rivolte verso i rispettivi locali;
- Entro il perimetro urbano tutti i giorni dalle ore 24:00 alle ore 01:00. Valgono tutte le prescrizioni impartite al punto precedente, con la diminuzione dell'emissione massima da 70db a 50db;
- Dopo le ore 01:00. divieto di diffusione musicale all'aperto.

All'esterno del perimetro urbano e nelle zone extraurbane (stabilimenti balneari), tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 03:00. Le fonti di propagazione dovranno essere rivolte verso il mare salvo che non si disponga di idonei dispositivi di contenimento acustico e salvo che il fatto non costituisca reato.

Ordina altresì che in caso di violazione delle suddette disposizioni si applichino le seguenti sanzioni:

- Chiunque non osservi le prescrizioni generali contenute nella presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L 447/1995, come modificato dall'art. 13 del D. lgs. 42/2017);
- Chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, superi i limiti di rumorosità prescritti dalla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L 447/1995, come modificato dall'art. 13 del D. lgs. 42/2017);
- Alla seconda infrazione in Sindaco adotta, secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza, tutte le misure inibitorie parziali o totali necessarie a contenere o abbattere le emissioni di inquinamento sonoro, ivi compresa la temporanea chiusura dell'esercizio.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet del Comune di Trappeto e sia notificata dal Messo ai titolari e gestori degli esercizi commerciali del territorio comunale.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in contrasto con essa.

La presente viene trasmessa a Prefettura U.T.G. di Palermo, Questura di Palermo, Commissariato di P.S. di Partinico, Stazione Carabinieri di Trappeto, Comando del Corpo di Polizia Municipale di Trappeto.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.


Il Sindaco
Santo Cosentino